

**COMUNE DI
SANT'ELENA (PD)**

***NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
ANNI 2022-2024***

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

PREMESSA

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La Nota Integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- 1) una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
- 2) una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili,
- 3) una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

INDICE

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Pag.	3
Gli equilibri di bilancio 2022-2024	Pag.	4
Le entrate tributarie: sintesi delle manovre	Pag.	5
Le entrate da trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie	Pag.	9
Le entrate per investimenti	Pag.	10
Fondo Crediti di dubbia esigibilità	Pag.	11
Le spese correnti	Pag.	12
Le spese di investimento	Pag.	12
Avanzo di amministrazione 2020 applicato	Pag.	12
Fondo di Riserva di competenza e di cassa	Pag.	12
Previsione flussi di cassa	Pag.	13
Le garanzie prestate dall'Ente in favore di altri soggetti	Pag.	13
Strumenti finanziari derivati	Pag.	13
Elenco degli organismi partecipati	Pag.	13

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021

In occasione della predisposizione del Bilancio di previsione si provvede a calcolare il risultato di amministrazione presunto, che consiste in una ragionevole e prudente previsione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente - non ancora chiuso - formulata sulla base della situazione contabile alla data di elaborazione del Bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio **2021** è stato stimato in Euro **293.936,49**, la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

Parte accantonata	Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2021	293.936,49
Fondo crediti di dubbia esigibilità presunto al 31/12/2021	56.906,15
Fondo rischi per passività potenziali e garanzie fideiussorie concesse presunto al 31/12/2019	0,00
Fondo perdite Società partecipate	172.230,12
Fondo contenzioso legale	0,00
Altri accantonamenti (Fondo T.F.M. sindaco al 31.12.2020)	1.833,63
Totale parte accantonata	230.969,90
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.122,64
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli:	0,00
Totale parte vincolata	6.122,64
Parte destinata agli investimenti	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2021 AL NETTO DELLA PARTE ACCANTONATA E VINCOLATA	56.843,95

L'esercizio 2020 si era chiuso con un risultato di amministrazione pari ad Euro **308.479,83** (dei quali € **70.000,00** sono stati utilizzati nel corso dell'esercizio 2021, tutti per spese di investimento).

Nel Bilancio di previsione 2022 non è prevista l'applicazione di quota vincolata del risultato di amministrazione.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022/2024

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE			
Entrate correnti	2022	2023	2024
Titolo I – Entrate tributarie	881.691,00	875.976,00	877.763,00
Titolo II - Trasferimenti	118.849,96	118.035,00	103.630,00
Titolo III – Entrate extra tributarie	103.400,00	108.110,00	107.110,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato corrente	0,00	0,00	0,00
Proventi da rilascio permessi a costruire utilizzati in parte corrente	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	1.103.940,96	1.102.121,00	1.088.503,00

Spese correnti	2022	2023	2024
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo I – Spese correnti	1.028.825,48	1.023.304,26	1.005.795,69
Titolo III – Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV – Rimborso prestiti	75.115,48	78.816,74	82.707,31
Totale Spese	1.103.940,96	1.102.121,00	1.088.503,00

EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE			
Entrate c/capitale	2022	2023	2024
Titolo IV – Entrate in c/capitale	1.554.700,00	2.592.700,00	1.017.700,00
Titolo V – Riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate c/capitale	1.554.700,00	2.592.700,00	1.017.700,00

Spese c/capitale	2022	2023	2024
Titolo II – Spese in c/capitale	1.554.700,00	2.592.700,00	1.017.700,00
Titolo II – Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo III – Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo III – Finanziato con entrate correnti	0,00	0,00	0,00
Totale – Titolo II Spese c/capitale	1.554.700,00	2.592.700,00	1.017.700,00

EQUILIBRI DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
Entrata	2022	2023	2024
Titolo VII – Anticipazione da Istituto Tesoriere	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Spesa	2022	2023	2024
Titolo V – Chiusura anticipazione da Istituto Tesoriere	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Saldo anticipazione di Tesoreria	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata	2022	2023	2024
Titolo IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro	577.550,00	577.550,00	577.550,00
Spesa	2022	2023	2024
Titolo VII – Spese per conto di terzi e partite di giro	577.550,00	577.550,00	577.550,00
Saldo servizi conto terzi	0,00	0,00	0,00

LE ENTRATE TRIBUTARIE: SINTESI DELLE MANOVRE

Il settore dei tributi locali immobiliari è stato oggetto del legislatore ampiamente rivisto in occasione dell'emanazione della legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208/2015). La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) all'art. 1, comma 42, prevede la proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017, blocco ulteriormente prorogato a tutto il 2018 con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

La legge di Bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 – suppl. Ord. n. 62), non ha previsto tale blocco; pertanto, a decorrere dal 2019 non vige più la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, introdotta dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e rimasta in vigore fino al 2018.

La legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto un'importante novità in materia, in quanto ha disposto l'abrogazione della TASI e della vecchia IMU a partire dal 2020. Al suo posto, troverà applicazione la nuova IMU che nei tratti fondamentali ricalcherà le regole dell'attuale imposta patrimoniale comunale.

Imposte e tasse e proventi assimilati

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Pertanto, l'attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie. In questo ambito si colloca la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti.

I.U.C.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta unica comunale (IUC) basata sui presupposti impositivi costituiti dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Imposta municipale propria (IMU)

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è quindi disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Di seguito si riassumono

brevemente i tratti principali della nuova IMU che ricalca quasi interamente la disciplina precedentemente prevista per IMU e TASI.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Sono confermate le definizioni di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo.

L'imposta è comunale e il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili:

- per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti n catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, dei seguenti moltiplicatori:
 - 160 per fabbricati categorie A, C/2, C/6, C/7 (eccezione A/10);
 - 140 per fabbricati categorie B, C/3, C/4, C/5;
 - 80 per fabbricati categorie D/5, A/10;
 - 65 per fabbricati categoria D (eccezione categoria D/5);
 - 55 per fabbricati categoria C/1;
- per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare applicando i coefficienti aggiornati con decreto del MEF.

È confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale.

Dal 2013 il legislatore con ripetuti interventi normativi ha prima sospeso e poi esentato diverse fattispecie impositive dall'Imposta Municipale Propria. La Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha confermato pressoché tutte le esenzioni già previste dalla Legge n. 147/2013 e ha stabilito che si escludono dal pagamento IMU le seguenti tipologie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del Decreto - Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.ii.;
- a partire dal 01° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019);

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 759) ha inoltre confermato le esenzioni per i terreni agricoli, che possiedono le caratteristiche stabilite dall'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, e le altre esenzioni già previste dalla Legge n. 147/2013 (ad esempio, immobili posseduti dallo Stato, immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati, ecc.).

Tra le novità si segnala la disciplina della casa assegnata in sede di separazione e divorzio. È infatti previsto che solo in caso di affidamento dei figli minori opera la soggettività passiva dell'assegnatario, equiparato al titolare del diritto di abitazione. Se ne deduce che, se non vi sono figli, si applicano le regole ordinarie.

Altra significativa innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui, in presenza di più contitolari, ogni quota è calcolata con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno di essi, senza

che le riduzioni di uno possano estendersi agli altri. È il caso dell'area fabbricabile che se coltivata da uno dei comproprietari in possesso della qualifica di IAP o di coltivatore diretto è considerata terreno agricolo per intero. Dal 2020, sarà agevolata solo la quota di pertinenza del soggetto IAP o coltivatore diretto.

Sono confermate le agevolazioni e le riduzioni previste ai fini della vecchia IMU, con l'eccezione dell'esenzione dell'immobile dei pensionati Aire.

Come nel 2021 il versamento della quota a favore dello Stato riguarda solamente i fabbricati produttivi di categoria D, e al Comune, per il gettito derivante da questa tipologia di immobili spetta solamente quello derivante dalla eventuale maggiorazione dell'aliquota. Nel Comune di Sant'Elena è prevista la maggiorazione di aliquota essendo la stessa fissata allo 0,86% (di cui 0,76% allo Stato e 0,10% al Comune di Sant'Elena).

Per gli anni 2022 - 2023- 2024 è prevista l'aliquota dello 0,98% per tutti gli immobili, corrispondente alla somma delle aliquote precedentemente previste per la vecchia IMU (0,80%) e la TASI (0,18%), ad eccezione degli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. case di lusso) adibiti ad abitazioni principali per cui l'aliquota è fissata allo 0,6%.

Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 160/2019 infatti le aliquote vengono definite sommando le ex aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale. Viene quindi meno la quota TASI dovuta dal detentore, che è ora dovuta, a titolo di IMU, dal proprietario dell'immobile.

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (c.d. "case di lusso") e per le relative pertinenze è pari allo 0,60%.

Per i fabbricati di categoria catastale D l'aliquota prevista è pari allo 0,86% e il gettito base pari al 0,76% è riservato allo Stato.

Di questo se ne è tenuto conto nella stima complessiva del gettito IMU triennio 2022 – 2024.

Gettito "netto" IMU stimato per gli anni 2022 - 2023 – 2024: Euro 410.000,00 per le annualità 2022, 2023 e 2024 (corrispondente all'incirca alla somma del gettito previsto in precedenza per la vecchia IMU e quello previsto per la TASI).

TARI

Per quanto riguarda la TARI, in continuità con la TARES, la stessa è ad oggi ancora gestita dal Consorzio Padova Sud. In merito alla disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia pertanto allo specifico regolamento approvato dal citato Consorzio. La TARI pertanto, applicata e riscossa dal Consorzio Padova Sud per il tramite dell'attuale Ente gestore

GESTIONE AMBIENTE S.C.A.R.L., è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte.

Per l'anno 2022 si continua quindi ad applicare quanto previsto dal D.P.R. n. 158/99 che prevede l'elaborazione del metodo normalizzato per determinare la Tariffa di riferimento e per definire le componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie.

Compartecipazione di tributi

Per l'anno 2022, è prevista l'applicazione dell'**addizionale IRPEF comunale** con un'**aliquota unica dell'0,75%**. Non sono previste soglie di esenzione dal pagamento dell'Addizionale comunale IRPEF per fasce di reddito.

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Sant'Elena a titolo di compartecipazione al **Fondo di Solidarietà Comunale** per l'anno 2022 è pari ad **Euro 211.691,00**, con un leggero aumento di circa 8.900,00 euro rispetto alle previsioni del 2021, in quanto è stato incluso il rimborso da parte dello Stato per l'aumento dovuto per legge (ai sensi della Legge di Bilancio 2022) delle indennità di Sindaco e Amministratori locali.

I commi 17 e 18 della Legge di Stabilità 2016 definiscono le regole di costituzione del Fondo di solidarietà comunale; vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del Fondo di Solidarietà Comunale per garantire ai Comuni il rimborso del mancato gettito determinato dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale e dell'imposta IMU sui terreni agricoli.

Tale previsione dovrà essere rivista a seguito delle definitive assegnazioni che saranno comunicate nel corso del 2022 dal Ministero dell'Interno (Finanza Locale).

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere, per quanto attiene canoni, locazioni e affitti (euro 6.120,00 affitto ambulatorio medico e rimborso spese utenze), in base all'andamento storico per i servizi alla persona (euro 1.000,00 per concorso da privati per corsi organizzati da Biblioteca comunale ed euro 750,00 proventi uso sale comunali per matrimoni), il trasporto scolastico (euro 2.000,00), l'utilizzo di attrezzature ed impianti comunali, e delle concessioni cimiteriali.

I prezzi delle concessioni cimiteriali sono stati determinati con deliberazione di Giunta comunale. Il servizio di gestione dei cimiteri comunali è gestito internamente dal Comune, sia per quanto riguarda le entrate (24.100,00 euro) che le spese della gestione del servizio medesimo.

Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprensivo delle aree mercatali

Gestione affidata in Concessione a ditta esterna (I.C.A. SRL) per il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprensivo delle aree mercatali. L'importo è stato fissato in Euro 7.550,00 annui.

LE ENTRATE PER INVESTIMENTI

Tributi in conto capitale

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

Contributi agli investimenti

Per l'annualità 2022 gli investimenti in lavori pubblici più consistenti sono i seguenti:

- Pista ciclabile via C. Battisti per complessivi euro 277.000,00, finanziati per euro 200.000,00 da contributo provinciale e per euro 77.000,00 con fondi propri derivanti da alienazioni di aree;
- Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi euro 200.000,00 finanziati interamente da contributo statale Tbel;
- Recupero architettonico della pertinenza facente parte dell'immobile denominato Barchessa comunale ad uso socio-culturale – seconda porzione per complessivi euro 200.000,00 finanziati per euro 150.000,00 da contributo regionale GAL e per euro 50.000,00 da fondi propri del Comune derivanti da alienazione di aree;
- Efficientamento energetico edifici scolastici comunali per complessivi euro 400.000,00 finanziati interamente da contributo statale ex legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma 139;
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali e messa in sicurezza tratti di viabilità esistenti per complessivi euro 400.000,00, interamente da contributo statale ex legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma 139;

Per l'annualità 2023 gli investimenti in lavori pubblici più consistenti sono i seguenti:

- Immobile di proprietà comunale denominato Barchessa comunale secondo stralcio Via Roma per complessivi euro 2.520.000,00, finanziati interamente da contributo statale Tbel.

Per l'annualità 2024 gli investimenti in lavori pubblici più consistenti sono i seguenti:

- Percorso ciclo pedonale tra il centro di Sant'Elena e direzione ospedale riuniti per complessivi euro 950.000,00, finanziati interamente da contributo statale Tbel.

Le altre previsioni di entrate in conto capitale si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire (euro 14.700,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024), nonché dall'alienazione di aree del patrimonio comunale (per € 127.000,00 per l'anno 2022); queste entrate sono state interamente destinate al finanziamento di spese per investimento.

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per il triennio di riferimento del bilancio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio con i seguenti importi:

- anno 2022→ Euro 9.942,00;
- anno 2023→ Euro 9.942,00
- anno 2024→ Euro 9.942,00.

Come si evince dagli allegati A4, A5 e A6 del Bilancio di previsione 2022/2024.

LE SPESE CORRENTI

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- personale in servizio (per quanto riguarda le assunzioni previste per l'anno 2021 con il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 20/05/2021, è stata conclusa la procedura di selezione per mobilità per n. 1 dipendente di categoria D presso l'Area Economico-finanziaria e che l'assunzione avverrà presumibilmente dal 01/07/2022, mentre per quanta l'assunzione di n. 1 dipendente di

categoria C presso l'Area Economico-finanziaria la procedura assunzionale iniziata nel 2021 è in itinere e verrà completata nel corso dell'anno 2022, rilevando che in entrambi i casi si tratta di capacità assunzionali 2021 e che gli stanziamenti di spesa per tali unità di personale sono previste e compatibili con il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024);

- interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso;
- contratti e convenzioni in essere;
- spese per utenze e servizi di rete – è previsto un incremento della spesa destinata alle utenze comunali, in particolare relative ad energia elettrica e gas, in linea con gli aumenti nazionali.

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico.

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale.

LE SPESE DI INVESTIMENTO

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 APPLICATO

Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 con deliberazione consiliare n. 30 del 26.08.2021, e nel corso dell'esercizio 2021 è stato applicato parte di detto avanzo per un importo complessivo pari ad **€ 70.000,00 per spese di investimento**.

Nel Bilancio iniziale 2022 non è stata prevista l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto 2021.

FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

- per l'anno 2022 in euro 3.152,40, pari allo 0,30% delle spese correnti;
- per l'anno 2023 in euro 3.211,44, pari allo 0,31% delle spese correnti;
- per l'anno 2024 in euro 3.460,44, pari allo 0,34% delle spese correnti.

FONDO DI RISERVA DI CASSA

È previsto anche un fondo di riserva di cassa per il 2022, che deve essere pari almeno allo 0,2% dello stanziamento complessivo per le spese finali (primi tre titoli della spesa).

La consistenza del fondo di riserva di cassa previsto:

- per l'anno 2022 è di euro 7.000,00, pari allo 0,27% delle spese finali.

Entrambi i fondi rientrano nei limiti previsti dall'articolo 166 del D.Lgs. n. 267/2000.

PREVISIONI FLUSSI DI CASSA

I flussi di cassa ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:

- 1) per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:
 - l'effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
 - le previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
 - i riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione;
- 2) per quanto riguarda la spesa, in relazione a:
 - debiti maturati;
 - flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.);
 - scadenze contrattuali;
 - cronoprogramma degli investimenti.

È stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione saranno sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi finanziari e di competenza, al fine di rispettare termini di pagamento delle fatture.

LE GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE IN FAVORE DI ALTRI SOGGETTI

Nessuna.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di Sant'Elena, al 31/12/2019, detiene partecipazioni dirette nei seguenti organismi:

	Ragione sociale	quota Comune
1	CONSORZIO VALGRANDE	20,00%
2	CONZORZIO PADOVA SUD	0,917%
3	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	0,44%
4	CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	0,22%
5	CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD	0,96%
6	ACQUEVENETE S.P.A.	0,58%
7	GAL PATAVINO S.C.A.R.L.	0,80%

Si fa notare che la tabella riassuntiva di cui sopra riporta le partecipazioni dirette del Comune di Sant'Elena indicate all'interno della deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 31.12.2021

avente ad oggetto la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2021 (situazione al 31.12.2020) ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 175/2016.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, così come indicato dalle direttive dell'UE in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In particolare, si precisa che con delibera consiliare n. 54 del 31.12.2021 si è provveduto alla ricognizione periodica (annuale) alla data del 31.12.2020 delle partecipate, confermando le società da mantenere.

Sant'Elena, 16.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Luigino Quarantin